STUDIO LEGALE AVV. GRAZIA GRINGERI

Via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 - 98122 Messina tel. 090/712113 - fax 090/9582116 pec:avvgraziagringeri@puntopec.it

ON.TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO-ROMA RICORSO

Proposto da **Calabrò Noemi Angela**, nata a Messina (ME) il 24/11/1997 (C.F. CBLNNG97S64F158J), ivi residente in Via Risorgimento n. 147, elettivamente domiciliata in Messina via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 presso e nello studio dell'Avv. Grazia Gringeri (cod. fisc. GRNGRZ66M53F158P), pec: avvgraziagringeri@puntopec.it, fax 090-9582116, che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita in foglio separato ed allegata in calce al presente atto

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero della Giustizia,** in persona del Ministro pro-tempore, con sede legale in Roma via Arenula 70;
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del Presidente p.t., in proprio e nella qualità di organo di controllo e vigilanza dell'associazione Formez Pa;
- FORMEZ PA, centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma viale Marx n. 15;

tutti domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi,12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

amministrazione resistente

E nei confronti di

- Micalizzi Giusy, nata a Sant'Agata di Militello (Me) il 21.08.1991, residente in Messina Via Ferraro Bartolomeo 14 pal 1 Santo – Rione

Aldisio;

- Nacci Angelo Maria, nato a Messina il 23.05.1997, residente in Messina Via Armaleo 49 Bordonaro:

- controinteressati -

per l'annullamento

previa adozione di misura monocratica ex art. 56 c.p.a. e sospensione ex art. 55 c.p.a.

- del **provvedimento di esclusione**, ricevuto in data 21/07/2022 con il quale è stato erroneamente attribuito alla candidata il punteggio di 20.625, non sufficiente ai fini dell'ammissione alla graduatoria;
- del **questionario sottoposto ai candidati della prova scritta**, unica per tutti i profili e per tutti i codici di concorso, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere nell'arco di sessanta minuti;
- **di tutti gli altri atti della commissione giudicatrice** con cui è stata predisposta ed approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame in riferimento alla domanda n. 7;
- **della graduatoria vincitori ed idonei** approvata dal Ministero della Giustizia per il profilo Data Entry Messina, area seconda, fascia economica F1 codice DATA_ME- 57 unità, pubblicata in data 23/09/22 sul sito riqualificazione.formez.it e successive procedure di convocazione per l'assegnazione dei posti;

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alla graduatoria vincitori ed idonei al concorso Ministero della Giustizia- profilo data entry Messina, area seconda fascia economica F1, codice DATA_ME 57 unità.

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.

26 del 1° aprile 2022 veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2, e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1 da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia. (all. 1)

In particolare, nell'ambito del predetto concorso, la ricorrente partecipava per il profilo di operatore di Data Entry di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) presso il Distretto della Corte di Appello di Messina (DATA-ME) (all. 2).

La procedura concorsuale si articolava in due fasi.

La prima consistente nella valutazione dei titoli, nella quale l'odierna ricorrente ha totalizzato 12 punti, calcolati secondo i parametri previsti dall'art. 6 del bando di concorso: 6,00 punti per il voto di diploma (100 e 100 e lode), raddoppiati perché conseguito entro i sette anni antecedenti al concorso stesso (all. 3).

La seconda fase consistente in una prova scritta concernente in un test di quaranta domande a risposta multipla da risolvere entro sessanta minuti, da considerarsi superato al raggiungimento del punteggio di 21/30.

La ricorrente espletava la predetta prova scritta in data 22 giugno 2022, presso il Palaghiaccio di Catania, e successivamente, in data 21 luglio 2022, veniva a conoscenza della pubblicazione dell'esito delle prove scritte sulla piattaforma "concorsismart", pertanto, dalla propria pagina personale verificava di aver totalizzato il punteggio di 20.625. (all. 4)

La ricorrente, dalla presa visione dell'esito della prova, desumeva che il quesito nr. 7, così come formulato dalla Commissione esaminatrice, era fuorviante o errato ed in ogni caso non dotato di univocità.

Dallo stesso esito della prova apprendeva che la medesima Commissione, d'ufficio, con riferimento al quesito n. 4, stante l'equivocità, aveva ritenuto la risposta "sempre corretta" per tutti i concorrenti.

Parte ricorrente, sia con la validazione, come avvenuto per il citato quesito n. 4, sia con l'annullamento della risposta di cui al quesito nr. 7, si collocherebbe, comunque, in posizione utile, in quanto raggiungerebbe il punteggio di 21,75 punti qualora la risposta dovesse essere considerata valida o di 21 punti nel caso in cui il quesito dovesse essere espunto.

Considerato che il punteggio già riconosciuto per i titoli è pari a 12, la ricorrente totalizzerebbe un punteggio complessivo di 33.75 o 33 punti, collocandosi, comunque, in una posizione utile della graduatoria.

In data 23/09/2022 veniva pubblicata la graduatoria dalla quale emerge che l'ultimo dei vincitori idonei, Micalizzi Giusy, ha totalizzato un punteggio totale di 26 punti (all.5), e con successivo provvedimento pubblicato il 30.09.2022 sul sito del Ministero della Giustizia veniva fissata la data del 14.10.2022 per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto.

Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato risulta all'evidenza illegittimo e, pertanto, va annullato- previa sospensione ed emissione delle misure cautelari urgenti – per i seguenti motivi di

DIRITTO

1- Erronea formulazione del quesito nr. 7 nella versione contenuta nel test somministrato alla candidata e della conseguente attribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente - Eccesso di potere per arbitrarietà – Irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa – Violazione dei principi che debbono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla. Violazione del favor partecipationis – L'impugnato provvedimento di esclusione si fonda su un errato calcolo di

L'impugnato provvedimento di esclusione si fonda su un errato calcolo di attribuzione del punteggio.

La prova consisteva nella somministrazione di un questionario di quaranta domande a risposta multipla, su elementi di informatica, elementi di diritto pubblico e lingua inglese, da espletarsi in sessanta minuti e si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio superiore o pari a 21 che consentiva l'inserimento in graduatoria.

Il punteggio si otteneva attribuendo 0,75 per ogni risposta esatta, nessun punto in caso di risposta non data, mentre veniva detratto 0,375 in caso di risposta errata.

La commissione esaminatrice, nominata dalla commissione RIPAM, ha formulato i quesiti relativi alla prova di esame e le relative risposte multiple, individuando un'unica risposta esatta per ciascuno dei quaranta quesiti di esame.

In seguito alla pubblicazione dell'esito della prova, sulla piattaforma alla quale la candidata aveva accesso mediante SPID, emergeva che il quesito nr. 7 era in realtà privo del requisito dell'univocità della risposta attesa anche la natura dottrinale della questione.

In particolare, il quesito era così formulato: "Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?" e prevedeva tre diverse risposte "Tre", "Cinque" e "Quattro".

Benché la Commissione esaminatrice avesse ritenuto che la risposta corretta fosse "quattro" è evidente come la questione sia priva di univocità. L'art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento di revisione costituzionale, ma l'indicazione del numero delle fasi appare frutto dell'opinabile elaborazione dottrinale.

Al riguardo, è dirimente osservare che, a fronte della risposta corretta individuata dalla Commissione esaminatrice come "quattro fasi", autorevole dottrina ritiene che le fasi di revisione costituzionale siano tre: "Dal carattere rigido della nostra Costituzione discende che le leggi approvate con uno dei procedimenti ora descritti (leggi ordinarie) non

possono modificare la Costituzione, essendo all'uopo necessaria una legge approvata con una procedura aggravata (art. 138 Cost.), che assume il nome di «legge costituzionale». Tale procedura ha in comune con quella diretta alla formazione delle leggi ordinarie la fase dell'iniziativa, e, con alcune modifiche di formulazione, la fase della promulgazione e della pubblicazione e ne differisce, invece, sostanzialmente per quanto attiene alla fase della approvazione. Nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali può inoltre inserirsi la manifestazione di volontà del corpo elettorale, espressa mediante referendum». (T. Martines ed. 2011 pp. 192 ss.) (all. 6)

Solo per tuziorismo si rappresenta, infatti, che la risposta corretta avrebbe potuto essere sia tre (iniziativa, approvazione e promulgazione), sia quattro (ove si include la fase istruttoria), sia cinque (ove si consideri la fase eventuale del referendum costituzionale).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la risposta al quesito deve essere dotata di univocità e non deve essere «confondente e contraddittoria rispetto alla domanda» (Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756).

È stato evidenziato, ancora, che «in caso di prova preselettiva tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, rileva che la domanda e la risposta siano dotate di univocità, ossia che non possa risultare corretta altra risposta se non quella ritenuta tale dal selezionatore» (Tar per il Lazio, Sez. V, 26 maggio 2022, n. 6851).

Ad ogni buon fine, si osserva che la circostanza che l'odierna ricorrente abbia potuto selezionare una risposta presuntivamente sbagliata – ma non lo è, stante la citata opinabilità – essa non rileverebbe, ai fini del punteggio finale, attesa l'inesattezza della domanda o la pluralità delle risposte.

Al riguardo, infatti, appare eloquente la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6756 del 1° agosto 2022 secondo cui «*la circostanza che l'odierno*

appellante abbia scelto la risposta C, neppure astrattamente giustificabile e senz'altro sbagliata, non toglie dunque nulla all'erroneità insita nella formulazione del quesito n. 9, illegittimo».

Alla luce di ciò, la risposta al quesito *de quo* dovrà essere considerata per tutti i partecipanti "sempre corretta", come peraltro si è determinata d'ufficio la Commissione del medesimo concorso, in merito al quesito n. 4; in alternativa, il controverso quesito dovrà essere espunto e di conseguenza a tutti i candidati dovrà essere attribuito il punteggio di "0". Nel caso che ci riguarda, la candidata Calabrò, sia qualora la risposta al quesito venisse considerata "sempre corretta", sia se lo stesso venisse espunto, si collocherebbe utilmente tra i primi posti della graduatoria.

Ed invero, nella graduatoria di merito, oggetto di impugnazione, i primi 57 posti, corrispondenti alle unità che verranno assunte, sono impegnati da candidati che hanno totalizzato punteggi compresi tra 33,75 e 26.

Infatti, se si dovesse considerare "sempre corretta" la risposta di cui al quesito n. 7 la candidata raggiungerebbe il punteggio per la sola prova di 21.75, al quale sommando il punteggio attribuitole per i titoli pari a 12, otterrebbe un punteggio complessivo 33.75, collocandosi al primo posto della graduatoria impugnata.

Analogamente, ritenendo espunto il quesito n. 7 la candidata totalizzerebbe il punteggio complessivo di punti 33 con il quale si collocherebbe al 3° posto della graduatoria impugnata.

Da ciò ne deriva l'evidente interesse a proporre il presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.PA.

Per le ragioni esposte in ricorso sussiste il *fumus boni juris* per la concessione dell'invocata tutela cautelare.

Gli atti impugnati hanno carattere direttamente lesivo degli interessi della ricorrente, la quale è stata ingiustamente esclusa dalla graduatoria, a causa di un quesito dalla risposta non univoca per i motivi spiegati in ricorso.

Sussiste, altresì, il *periculum in mora* atteso che, trattandosi di assunzione a tempo determinato, il protrarsi del tempo e il consolidarsi della situazione pregiudicherebbe il diritto della ricorrente all'assunzione pur avendone i requisiti anche in considerazione dello stato di inoccupazione della stessa.

Peraltro, il mancato riconoscimento del giusto punteggio preclude alla ricorrente sia l'assunzione sia la scelta dell'eventuale sede di svolgimento del lavoro.

Ciò è tanto più vero a fronte della pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia del calendario delle convocazioni previste per il Distretto della Corte d'Appello di Messina per la data del 14 ottobre 2022 (all. 7). Nella fattispecie, trattandosi di concorso che prevede la dislocazione dei vincitori in tutta l'area del Distretto della Corte d'Appello di Messina la ricorrente perderebbe anche il diritto di poter scegliere la sede centrale.

In definitiva tale errore/omissione danneggia gravemente la esponente e la perdurante efficacia degli atti impugnati configura aperta violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della P.A.

Si impone quindi – nelle more della definizione del giudizio nel merito e per assicurare la effettività della azionata tutela giurisdizionale – la concessione di idonee misure cautelari, consistenti nell'ordine di riesame del quesito nr. 7 erroneamente formulato, ai fini del riconoscimento del giusto punteggio con sospensione in parte *qua* della impugnata graduatoria e del successivo atto di convocazione dei vincitori per la scelta delle sedi e sottoscrizione del contratto con conseguente posizionamento della ricorrente in posizione utile, sia pure con riserva sino all'emanazione della sentenza di merito, attesa l'impossibilità di attendere una valutazione approfondita nel merito.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLE MISURE

CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Si ravvisano motivi di eccezionale gravità ed urgenza in quanto il Ministero della giustizia ha già fissato per la data del 14 ottobre 2022 ore 14.00, la convocazione dei vincitori presso la Corte di Appello di Messina per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto e l'immissione in servizio è prevista per il 21.11.2022.

È chiaro, pertanto, come in assenza di una adeguata e doverosa riconsiderazione del posizionamento in graduatoria della ricorrente in sede cautelare anticipata, questa subirebbe un danno irreparabile.

È evidente, inoltre, che considerati i tempi di giustizia necessari, la Camera di Consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per l'immissione in servizio dei vincitori, ed al fine di evitare spostamenti pregiudizievoli di personale tra le differenti sedi della Corte d'Appello di Messina, si formula istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare *ante causam* disponendo il collocamento con riserva della ricorrente almeno in posizione n. 3 della graduatoria impugnata, con le spiegate conseguenze in termini di assegnazione della relativa sede, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza confermare il relativo decreto.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ad esito della pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso *de quo*, considerata, inoltre, la possibilità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami "con decreto steso in calce all'atto da notificarsi", si chiede che S.E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione di un

avviso sul sito internet dell'Amministrazione competente, avente come contenuto gli estremi del presente gravame nei termini sopra indicati.

Per i suesposti motivi, la ricorrente Calabrò Noemi Angela, come sopra rappresentata e difesa

Chiede

che l'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia,

- A. In via preliminare emettere il decreto *ante causam* di accoglimento dell'istanza di concessione delle misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ritenere "sempre corretta" o espunta la domanda di cui al quesito n. 7 della prova e, previa sospensione dell'impugnata graduatoria pubblicata il 23.09.2022 sul sito *riqualificazione.formez.it*, ed, ove necessario, del provvedimento di convocazione per l'assegnazione delle sedi pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il 30.09.2022, disporre il collocamento con riserva della ricorrente almeno in posizione n. 3 della graduatoria impugnata, con il conseguente diritto alla convocazione per la scelta della sede e sottoscrizione del contratto, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza confermare il relativo decreto.
- B. In via cautelare ex art. 55 del c.p.a. ritenere "sempre corretta" o espunta la domanda di cui al quesito n. 7 della prova e, conseguentemente, previa sospensione in parte *qua* della impugnata graduatoria pubblicata il 23.09.2022 sul sito *riqualificazione.formez.it*, ed, ove necessario, del provvedimento di convocazione per l'assegnazione delle sedi pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il 30.09.2022, disporre il collocamento con riserva della ricorrente almeno in posizione n. 3 della medesima.
- C. **Nel merito** che in accoglimento del presente ricorso venga dichiarata "sempre corretta" la risposta di cui al quesito n. 7 della prova o alternativamente venga espunto il quesito, riconoscendo il

corrispondente punteggio alla candidata.

D. Sempre nel merito disporre il parziale annullamento e/o la riforma in parte qua della graduatoria formulata all'esito del "concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2, e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1 da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" con riferimento al codice di concorso DATA-ME – Distretto della Corte d'Appello di Messina per 57 unità e venga disposta conseguentemente, la collocazione in graduatoria della ricorrente almeno in posizione n. 3 con la doverosa convocazione per la scelta della sede e sottoscrizione del contratto.

Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del giudizio e compensi di difesa e con riserva di richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di legge il sottoscritto difensore dichiara che per il presente giudizio, trattandosi di materia inerente al pubblico impiego ricorrendo le condizioni di cui all'art. 9 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), è dovuta la metà del contributo unificato pari a euro 325,00.

1) Documenti allegati come da separato foliario.

Messina, 06.10.2022

Avv. Grazia Gringeri